

BVGer F-425/2017 vom 2. Mai 2019

Bundesverwaltungsgericht, 2019-05-02, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bvger_F-425_2017

FR: TAF F-425/2017 du 2 mai 2019

IT: TAF F-425/2017 del 2 maggio 2019

Regeste

Divieto d'entrata

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l'art. 31 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32), questo Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), fatte salve le eccezioni dell'art. 32 LTAF, emanate dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM fa parte delle dette autorità (art. 33 lett. d LTAF) e il provvedimento del 17 ottobre 2016, che non rientra peraltro nell'elenco dell'art. 32 LTAF, costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 cpv. 2 PA, dimodoché questo Tribunale è competente a giudicare il presente ricorso. Si noti che, siccome la procedura verte su una decisione in materia di diritto degli stranieri concernente l'entrata in Svizzera, la presente sentenza non può essere impugnata davanti al Tribunale federale ed è quindi definitiva (art. 83 lett. c cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2

Ha diritto di ricorrere chi ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 PA). Il ricorso deve essere depositato entro trenta giorni dalla notificazione della decisione (art. 50 cpv. 1 PA) e contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante, con allegati, se disponibili, la decisione impugnata e i documenti indicati come mezzi di prova (art. 52 cpv. 1 PA). In concreto, il ricorrente, destinatario della decisione impugnata, ha presentato il suo ricorso tempestivamente e nel rispetto dei requisiti previsti dalla legge. Ne discende che il ricorso è ammissibile e nulla osta quindi all'esame del merito del litigio.

E. 2

Con il deposito del ricorso, la trattazione della causa, oggetto della decisione impugnata, passa a questo Tribunale (effetto devolutivo), il quale dispone di un pieno potere d'esame riguardo all'applicazione del diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, all'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, come pure, in linea di principio, all'inadeguatezza (art. 49 e 54 PA). È determinante, in primo luogo, la situazione fattuale al momento del giudizio (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 con i riferimenti giurisprudenziali). Questo Tribunale è, in linea di massima, vincolato dalle conclusioni delle parti (principio dispositivo), a meno che, nell'ambito dell'oggetto del litigio, siano soddisfatte le condizioni per concedere di più ("reformatio in melius"), di

meno ("reformatio in peius") o un'altra cosa ("aliud") rispetto a quanto richiesto (art. 62 cpv. 1 a 3 PA: massima dell'ufficialità; cfr. Madeleine Camprubi, in: Christoph Auer/Markus Müller/Benjamin Schindler [ed.], Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren - Kommentar, 2a ed., 2019, n. 8 ad art. 62 PA). Questo Tribunale non è invece vincolato, in nessun caso, dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA: principio dell'applicazione d'ufficio del diritto).

E. 3

Conformemente alle regole generali del diritto intertemporale sono applicabili le disposizioni materiali in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (cfr. DTF 130 V 445 consid. 1 con riferimento a DTF 130 V 329). Se si tratta di disposizioni formali, vale il principio generale secondo il quale, di regola, esse entrano immediatamente in vigore (cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2; sentenza TAF B-3771/2012 del 12 marzo 2013 consid. 1.4.3.1). La legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) è stata, con effetto dal 1° gennaio 2019, parzialmente modificata e ridenominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI; cfr. RU 2017 6521). L'art. 67 cpv. 1, 2 lett. a e 3, applicabile alla fattispecie, è rimasto invariato. Benché le altre modifiche materiali parziali della legge non influiscano sulla trattazione della presente procedura, si utilizzerà in seguito la nuova abbreviazione LStrI. L'ordinanza sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa del 24 ottobre 2007 (OASA, RS 142.201) è pure stata modificata con effetto dal 1° gennaio 2019. In particolare, l'art. 80 OASA è stato abrogato (cfr. RU 2018 3173). Tuttavia, considerato che i fatti rilevanti del caso si sono svolti prima di questa data, benché i loro effetti perdurino tuttora, il detto articolo, che ha peraltro una valenza meramente illustrativa, rimane applicabile alla fattispecie e vi sarà pertanto fatto riferimento.

E. 4

Si tratta innanzitutto di circoscrivere l'oggetto del litigio in funzione del contenuto del ricorso, e ciò anche alla luce delle dichiarazioni del ricorrente del 31 maggio 2016 (cfr. consid. C e G).

E. 4.1

Prima di procedere in questo senso bisogna nondimeno rilevare un'ambiguità relativa al fatto che il divieto d'entrata sarebbe valido, secondo il suo dispositivo, dal 21 aprile 2021 al 16 ottobre 2036 (durata di 15 anni, 5 mesi e 26 giorni). Ora, se fosse effettivamente così, il ricorrente, che è stato espulso in Albania il 3 agosto 2017 (cfr. consid. J), potrebbe nel frattempo ritornare in Svizzera o recarsi in un altro paese dello spazio Schengen, come ad esempio in Lituania (nell'ipotesi, più che verosimile, in cui la segnalazione nel SIS II indichi le medesime date di validità del divieto d'entrata). Tuttavia, non si può che presumere che la SEM sia partita dall'assunto che il ricorrente sarebbe stato liberato soltanto dopo avere scontato i due terzi della pena di nove anni inflittagli dalla CAC (liberazione condizionale: art. 86 cpv. 1 del Codice penale [CP], RS 311.0), ossia, tenendo conto della carcerazione preventiva e dell'esecuzione anticipata (cfr. consid. B), il 21 aprile 2021. Avendo presente però che la SEM ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso, è sensato affermare che il divieto d'entrata è divenuto esecutivo il 20 gennaio 2017 (data d'inoltro del ricorso), dimodoché la sua validità (differita), come intesa implicitamente dalla SEM, si protrae dal 20 gennaio 2017 al 16 ottobre 2036, ed equivale pertanto ad una durata di 19 anni, 8 mesi e 26 giorni. Alternativamente, si potrebbe considerare che la durata del

divieto d'entrata prenda inizio il giorno in cui è stato emanato, ossia il 17 ottobre 2016, per cui la stessa corrisponderebbe a 20 anni. In questo caso, il dispositivo della decisione impugnata dovrebbe essere riformato, nel senso che la durata del divieto d'entrata sarebbe fissata dal 17 ottobre 2017 al 16 ottobre 2036 (20 anni). Tuttavia, nella misura in cui, come si evince dai considerandi successivi, la durata del divieto d'entrata esula dall'oggetto del litigio (cfr. anche consid. 8.4), si deve ritenere che il divieto d'entrata è valido dal 20 gennaio 2017 al 16 ottobre 2036.

E. 4.2

Secondo la giurisprudenza, l'oggetto del litigio, definito essenzialmente dalle conclusioni formulate nel ricorso, può essere identico o meno comprensivo dell'oggetto di impugnazione delimitato dal dispositivo della decisione, ma non può essere più esteso dello stesso (cfr., a titolo illustrativo, DTF 131 V 164 consid. 2.1; sentenze TAF B-5465/2015 del 22 settembre 2016 consid. 8.3 e B-5796/2014 del 26 marzo 2016 consid. 1.3.1).

E. 4.3

In concreto, la decisione impugnata consiste in un divieto d'entrata per la Svizzera e il Liechtenstein, nonché nella sua segnalazione nel SIS II (cfr. il dispositivo formulato sulla prima pagina della decisione). Di questi due punti del dispositivo, il ricorrente contesta esplicitamente soltanto la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II, come si può evincere con sufficiente chiarezza sia dal ricorso, sia dal protocollo d'audizione del ricorrente da parte della polizia cantonale ticinese. Da questi documenti traspare infatti che il ricorrente ha focalizzato la sua attenzione, con cognizione di causa, e anche senza essere rappresentato da un legale, sulla questione della segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II, in funzione dei suoi futuri progetti di vita che si rapportano essenzialmente alla Francia, come pure, per quanto è dato di capire, in parte anche alla Lituania, ma che non implicano nessuna necessità, per sua stessa ammissione, di entrare in Svizzera (cfr. consid. C e G). Se ne deve concludere che, l'oggetto del litigio essendo meno comprensivo dell'oggetto di impugnazione, la presente causa verte unicamente sulla segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II. In questo senso, il divieto d'entrata è cresciuto in giudicato incontestato.

E. 4.4

Cionondimeno, considerato il rapporto di accessoriarietà tra il divieto d'entrata in sé e la segnalazione nel SIS II (non può esserci segnalazione senza divieto), è necessario procedere, a titolo pregiudiziale, ad un'analisi della legalità (fondatezza e durata) del divieto d'entrata prima di potere valutare se la segnalazione dello stesso sia giustificata. Il risultato di questa analisi potrà determinare, se del caso, il non inserimento della segnalazione nel SIS II oppure influire sulla fissazione della sua durata.

E. 5

Il ricorrente è un cittadino albanese, celibe, per cui il divieto d'entrata pronunciato nei suoi confronti è retto dalla LStrI (art. 2 cpv. 1 LStrI).

E. 5.1

La SEM può vietare l'entrata in Svizzera allo straniero che ha violato o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero (art. 67 cpv. 2 lett. a LStrI). Il divieto d'entrata è pronunciato per una durata massima di cinque anni; può essere pronunciato per una durata più lunga se l'interessato costituisce un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici (art. 67 cpv. 3 LStrI). Nell'esercizio del suo potere discrezionale, la SEM tiene

conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, nonché del grado d'integrazione dello stesso (art. 96 cpv. 1 LStrI).

E. 5.2

Il Consiglio federale ha messo a fuoco le nozioni d'ordine e di sicurezza pubblici nel suo Messaggio dell'8 marzo 2002 concernente la vLStr (Messaggio vLStr, FF 2002 3327). In proposito, esso ha sottolineato che "la sicurezza e l'ordine pubblici costituiscono il concetto sovraordinato dei beni da proteggere nel contesto della polizia: l'ordine pubblico comprende l'insieme della nozione di ordine, la cui osservanza dal punto di vista sociale ed etico costituisce una condizione indispensabile della coabitazione ordinata delle persone. La sicurezza pubblica significa l'inviolabilità dell'ordine giuridico obiettivo, dei beni giuridici individuali (vita, salute, libertà, proprietà, ecc.) nonché delle istituzioni dello Stato. Vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici segnatamente se sono commesse infrazioni gravi o ripetute di prescrizioni di legge o di decisioni delle autorità nonché in caso di mancato adempimento di doveri di diritto pubblico o privato. Ciò può anche essere il caso in presenza di atti che di per sé non giustificano una revoca ma la cui ripetizione lascia presupporre che l'interessato non è disposto ad osservare l'ordine vigente" (Messaggio vLStr, pag. 3424). Riguardo alla natura e alla finalità del divieto d'entrata, il Consiglio federale ha precisato che lo stesso "mira a lottare contro le perturbazioni della sicurezza e dell'ordine pubblici, non già a sanzionare un determinato comportamento; si tratta dunque di una misura a carattere preventivo e non repressivo" (Messaggio vLStr, pag. 3428).

E. 5.3

Più in particolare, l'art. 80 cpv. 1 vOASA sancisce che vi è violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici in caso di mancato rispetto di prescrizioni di legge e di decisioni delle autorità (lett. a), in caso di mancato adempimento temerario di doveri di diritto pubblico o privato (lett. b) oppure se la persona interessata approva o incoraggia pubblicamente un crimine contro la pace, un crimine di guerra, un crimine contro l'umanità o un atto terroristico oppure fomenta l'odio contro parti della popolazione (lett. c). L'art. 80 cpv. 2 vOASA prevede che vi è esposizione della sicurezza e dell'ordine pubblici a pericolo, se sussistono indizi concreti che il soggiorno in Svizzera dello straniero porti, con notevole probabilità, ad una violazione della sicurezza e dell'ordine pubblici. In questo senso, dovrà quindi essere emessa un pronostico negativo, a meno che i motivi che hanno condotto l'interessato ad agire violando la sicurezza e l'ordine pubblici, non sussistano più (cfr. Marc Spescha et al., *Migrationsrecht*, 4a ed., 2015, n. 3 ad art. 67 vLStr).

E. 5.4

Secondo la giurisprudenza, la qualifica del pericolo come grave è funzione, segnatamente, della natura del bene giuridico interessato (ad es., la vita, l'integrità personale o la salute), dell'appartenenza di un'infrazione ad un ambito di criminalità particolarmente grave a dimensione transfrontaliera (per es., il terrorismo, la tratta degli esseri umani, il traffico di droga o la criminalità organizzata), della ripetizione di infrazioni gravi (recidive) o ancora dell'impossibilità di formulare un pronostico favorevole. In particolare, le infrazioni alla LStup, e specialmente il traffico di stupefacenti, costituiscono, in regola generale, una violazione "molto grave" della sicurezza e dell'ordine pubblici, nella misura in cui mettono a repentaglio beni giuridici sensibili, quali la salute e la vita di numerose persone (cfr., tra le altre, DTF 139 II 121 consid. 5.3 e 6.3 e la sentenza del Tribunale federale 2C_139/2013 dell'11 giugno 2013 consid. 6.2.3, con i relativi riferimenti). Per determinare se si è in

presenza di un grave pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblici, come inteso dall'art. 67 cpv. 3 2a frase LStrI, bisogna analizzare approfonditamente tutti gli elementi fattuali pertinenti del caso, in modo da poter poi effettuare una ponderazione meticolosa degli interessi in gioco in applicazione del principio di proporzionalità (cfr. Zünd/Arquint Hill, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und Fernhaltung, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, 2a ed., 2009, n. 8.80). In accordo con la giurisprudenza, in presenza di un grave pericolo ai sensi dell'art. 67 cpv. 3 2a frase LStrI, il divieto d'entrata può essere pronunciato per una durata superiore a 5 anni e fino a 15 anni al massimo, in caso di recidiva fino a 20 anni, e ciò nel rispetto del principio di proporzionalità (cfr. DTAF 2014/20 consid. 5 e 7; sentenza TAF F-1601/2015 del 28 novembre 2016 consid. 7.1).

E. 5.5

Da un punto di visto analitico, il principio di proporzionalità viene suddiviso in tre regole: l'idoneità, la necessità e la proporzionalità in senso stretto (DTF 136 I 17 consid. 4.4, 135 I 246 consid. 3.1, 130 II 425 consid. 5.2 e 124 I 40 consid. 3e). La prima impone che la misura scelta sia atta al raggiungimento dello scopo d'interesse pubblico fissato dalla legge (DTF 128 I 310 consid. 5b/cc), la seconda che, tra più misure idonee, si scelga quella che incide meno fortemente sui diritti privati (DTF 130 II 425 consid. 5.2), e la terza che l'autorità proceda alla ponderazione tra l'interesse pubblico perseguito e il contrapposto interesse privato, valutando quale dei due debba prevalere in funzione delle circostanze (DTF 129 I 12 consid. 6 a 9).

E. 5.6

Relativamente alla pronuncia e alla fissazione della durata di un divieto d'entrata in conformità con il principio di proporzionalità, l'art. 8 cpv. 1 CEDU riveste un ruolo importante. Benché esso non garantisca il diritto di entrata in un determinato Stato (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.1 e 139 I 330 consid. 2.1 con i rinvii), uno straniero può prevalersene se intrattiene una relazione stretta, effettiva ed intatta, con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera o in un altro Stato dello spazio Schengen; protetti sono, segnatamente, i rapporti tra i coniugi nonché quelli tra quest'ultimi e i loro figli minorenni con i quali vivono; eccezionalmente, se sussiste un particolare rapporto di dipendenza tra loro, sono presi in considerazione anche i rapporti tra genitori e figli maggiorenni (cfr. DTF 129 II 11 consid. 2). Cionondimeno, l'art. 8 cpv. 2 CEDU permette all'autorità pubblica di restringere il diritto in questione per motivi previsti dalla legge e necessari, segnatamente, a garantire la sicurezza pubblica e la prevenzione dei reati in una società democratica.

E. 6.1

In concreto, il ricorrente è stato condannato dalla CAC, in primis per correatità in infrazione aggravata alla LStup, ad una pena detentiva di nove anni, ciò che implica che i fatti imputatigli costituiscono un crimine (cfr. art. 10 cpv. 2 CP nonché gli art. 19 cpv. 1 e 2 lett. a LStup). Considerata la condanna pronunciata dalla CAC, e alla luce della giurisprudenza sopracitata (cfr. consid. 5.3), è pacifico che i fatti incriminati devono essere qualificati come gravi, per non dire come molto gravi, anche nell'ambito della presente procedura. In questo senso, non si può dunque constatare che il ricorrente, con il suo comportamento sanzionato penalmente dalla CAC, ha violato gravemente l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri. La SEM ha pertanto agito in ossequio al diritto federale emanando, nei confronti del ricorrente, un divieto d'entrata per la Svizzera (cfr. art. 49 lett. a PA e 67 cpv. 2 lett. a

LStrI).

E. 6.2

Ciò posto, bisogna chiedersi se, in base alla condanna della CAC, sia possibile pronosticare che il ricorrente, in caso di un suo soggiorno in Svizzera o altrove nello spazio Schengen, possa commettere ulteriori infrazioni di gravità simile a quella che ha perpetrato. Altrimenti detto, si tratta di valutare se egli rappresenti un pericolo (art. 67 cpv. 2 lett. a e 67 cpv. 3 1a frase LStrI) oppure un grave pericolo (art. 67 cpv. 3 2a frase LStrI) per l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri. In proposito, importa subito rilevare che il ricorrente non ha commesso altre infrazioni alla LStup, per cui non ci si può richiamare alla nozione di recidiva per formulare il pronostico sul rischio di reiterazione di questo tipo di infrazioni. Cionondimeno, i quantitativi di droga trasportati dal ricorrente, il mero scopo di lucro che lo ha spinto a delinquere nonché il carattere transfrontaliero del traffico in questione, sono un indicatore che la sua indole non è troppo incline agli scrupoli, dimodoché è giustificato affermare che egli presenta un rischio non sottovalutabile di reiterazione di nuove infrazioni penali gravi non soltanto in Svizzera, ma pure potenzialmente altrove nello spazio Schengen. Inoltre, prima di perpetrare l'insieme degli atti sanzionati dalla CAC, tra cui due violazioni gravi alla legislazione sulla circolazione stradale (cfr. consid. B), il ricorrente ha commesso altre due infrazioni, di cui una grave, alla stessa legislazione (cfr. consid. E), le quali, in questo quadro di ripetuta recidiva, non sono di certo senza pertinenza per formulare il pronostico, in senso negativo, sul pericolo di reiterazione tout court di atti penalmente rilevanti, gravi e meno gravi, che emana dal ricorrente (cfr., mutatis mutandis, DTF 100 IV 133 consid. 2d). Pertanto, questo Tribunale è indotto a considerare che il ricorrente rappresenti un pericolo grave per la sicurezza e l'ordine pubblici svizzeri (e, di riflesso, degli altri paesi membri dello spazio Schengen). Ne deriva che la SEM avrebbe potuto, in conformità con la giurisprudenza di questo Tribunale e con il principio di proporzionalità, pronunciare nei confronti del ricorrente, tutto sommato, un divieto d'entrata di una durata variante dai 15 ai 20 anni.

E. 6.3

Focalizzando l'analisi sotto il profilo della proporzionalità, si deve innanzitutto sottolineare che, siccome il divieto d'entrata è previsto dalla LStrI, esso è idoneo, per volontà del legislatore, a garantire l'ordine e la sicurezza pubblici svizzeri. In secondo luogo, non esistendo altre misure per raggiungere questo scopo, il divieto d'entrata non può incidere, di per sé, in modo eccessivo su eventuali diritti del ricorrente. Rimane così da verificare, in terzo luogo, qual è (o quale sarebbe stata) la giusta durata del divieto d'entrata in relazione agli interessi contrapposti in gioco, ossia l'interesse della Svizzera a garantire l'ordine e la sicurezza pubblici sul suo territorio, e l'interesse del ricorrente, se del caso, a recarsi in Svizzera. Ora, come si evince inequivocabilmente dagli atti disponibili, il ricorrente non ha, per sua stessa ammissione, alcun interesse o diritto da far valere in Svizzera, ad esempio nell'ottica dell'art. 8 cpv. 1 CEDU (cfr. consid. C e G). In questo senso, l'interesse pubblico della Svizzera a tenere lontano il ricorrente dal suo territorio è, per forza di cose, preponderante e, per la sua salvaguardia, una durata del divieto d'entrata variante dai 15 ai 20 anni non sarebbe, alla luce di quanto precedentemente esposto sulla gravità del pericolo che emana dal ricorrente, sproporzionata.

E. 6.4

In conclusione, la durata del divieto d'entrata avrebbe potuto essere fissata dalla SEM, in funzione del suo potere d'apprezzamento, in una forbice compresa fra i 15 e i 20 anni. Cionondimeno, siccome la questione della durata del divieto d'entrata esula dall'oggetto del litigio, non vi sarebbero comunque i presupposti formali per procedere ad un'eventuale sua riduzione in questa sede (cfr. consid. 2 e 4).

E. 7

A questo punto è necessario affrontare, tenendo debitamente conto delle considerazioni appena esposte, il problema inerente all'oggetto vero e proprio del litigio, il quale si rapporta alla fondatezza e alla durata della segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II.

E. 7.1

L'inserimento della segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II è retto dal regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (regolamento SIS II; Gazzetta ufficiale [GU] dell'Unione europea L 381/4 del 28 dicembre 2006), entrato in vigore il 9 aprile 2013 e abrogante, in parte, il precedente accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni (convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen [CAS], GU L 239 del 22 settembre 2000; cfr. art. 52 del regolamento SIS II).

E. 7.2

Una segnalazione di un cittadino di un paese terzo è inserita nel SIS II quando la decisione presa dalle autorità amministrative o giudiziarie competenti secondo le norme procedurali stabilite dalla legislazione nazionale, è fondata su una minaccia per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza nazionale che la presenza del cittadino in questione può costituire nel territorio di uno Stato membro (art. 3 lett. d e 24 §§ 1 e 2 del regolamento SIS II).

E. 7.3

Una segnalazione è inserita nel SIS II, in particolare, se il cittadino di un paese terzo è stato riconosciuto colpevole in uno Stato membro di un reato che comporta una pena detentiva di almeno un anno, oppure se nei confronti del detto cittadino esistono fondati motivi per ritenere che abbia commesso un reato grave o se esistono indizi concreti sull'intenzione di commettere un tale reato nel territorio di uno Stato membro (art. 24 § 2 lett. a e b del regolamento SIS II).

E. 7.4

Una segnalazione nel SIS II implica che il divieto d'entrata nazionale esplica i suoi effetti sull'insieme del territorio degli Stati dello spazio Schengen, nella misura in cui una delle condizioni cumulative d'ingresso per un cittadino di un paese terzo è di non essere segnalato nel SIS II ai fini della non ammissione (cfr. art. 6 § 1 lett. d e 14 § 1 del regolamento UE 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone [codice frontiere Schengen], GU L 77 del 23 marzo 2016). I cittadini di un paese terzo a cui è stato rifiutato l'ingresso devono essere rinviiati nel luogo di provenienza o nel loro paese di origine il più rapidamente possibile, se le circostanze lo consentono, e devono rimanere sotto il controllo delle guardie di frontiera fino alla loro partenza dal territorio dello Stato Schengen (cfr. § 2.2.2 della raccomandazione della Commissione del 6 novembre 2006 che

istituisce un "Manuale pratico per le guardie di frontiera" [Manuale Schengen] comune, ad uso delle autorità competenti degli Stati membri per lo svolgimento del controllo di frontiera sulle persone, C (2006) 5186 def.).

E. 7.5

Un cittadino di un paese terzo che non soddisfa una o più delle condizioni d'ingresso può essere autorizzato da uno Stato membro ad entrare nel suo territorio per motivi umanitari o di interesse nazionale oppure in virtù di obblighi internazionali (cfr. art. 25 § 1 CAS, applicabile in base all'art. 52 § 1 a contrario del regolamento SIS II, e gli art. 6 § 5 lett. c e 14 § 1 del codice frontiere Schengen). Eccezionalmente, a determinate condizioni, può pure essere rilasciato un visto con validità territoriale limitata (cfr. art. 25 § 1 del regolamento [CE] n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 che istituisce un codice comunitario dei visti [codice dei visti], GU L 23 del 15 settembre 2009).

E. 7.6

Prima di effettuare una segnalazione lo Stato membro verifica se l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso giustificano l'inserimento della segnalazione nel SIS II (proporzionalità: art. 21 del regolamento SIS II).

E. 7.7

Le segnalazioni inserite nel SIS II sono conservate esclusivamente per il periodo necessario a realizzare gli obiettivi per i quali sono state inserite. Uno Stato membro che ha effettuato una segnalazione riesamina la necessità di conservarla nel SIS II entro tre anni dall'inserimento nello stesso (art. 29 §§ 1 e 2 del regolamento SIS II).

E. 7.8

Solo lo Stato membro che ha effettuato la segnalazione è autorizzato a modificare, completare, rettificare, aggiornare o cancellare i dati che ha inserito (art. 34 § 2 del regolamento SIS II).

E. 7.9

Chiunque può adire la giurisdizione o l'autorità competente in base alla legislazione di qualsiasi Stato membro, per accedere, rettificare, cancellare o ottenere informazioni o per ottenere un indennizzo relativamente ad una segnalazione che lo riguarda (art. 43 § 1 del regolamento SIS II).

E. 8.1

In concreto è utile rilevare, a scanso di equivoci, che il ricorrente, cittadino albanese, celibe e titolare di un permesso di soggiorno per la Lituania, il quale, benché scaduto, può essere, in linea di principio, rinnovato (cfr. consid. C), non beneficia del diritto alla libera circolazione all'interno della Comunità ai sensi della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri (GU L 158 del 30 aprile 2004). Questo implica che il ricorrente non può richiamarsi all'art. 25 del regolamento SIS II per tentare di ottenere la cancellazione della segnalazione del divieto d'entrata che lo concerne (cfr. §§ 4 e 4.5.1 della decisione di esecuzione della Commissione del 26 febbraio 2013 riguardante il manuale Sirene e altre disposizioni per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione [SIS II]; GU L 71/1 del 14 marzo 2013).

E. 8.2

Il ricorrente chiede che la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II sia annullata, facendo valere i suoi progetti di vita con la sua fidanzata in Francia e, subordinatamente, la sua intenzione di ritornare a lavorare in Lituania (cfr. consid. C e G). Si noti che, secondo le informazioni che si possono trarre dall'incarto, il ricorrente risiederebbe attualmente in Albania (cfr. consid. J). Nei considerandi precedenti è stato mostrato che il ricorrente, condannato dalla CAC ad una pena detentiva di nove anni per correttezza in infrazione aggravata alla LStup e, singolarmente, per riciclaggio di denaro e ripetute (due) gravi violazioni delle norme della circolazione stradale (cfr. consid. B), rappresenta un pericolo grave per la sicurezza e l'ordine pubblici svizzeri, dimodoché l'inserimento, in sé, del divieto d'entrata nel SIS II soddisfa sia le condizioni particolari poste dal regolamento SIS II per le segnalazioni, come la durata della pena superiore ad un anno, sia i propri requisiti della proporzionalità, ossia l'adeguatezza, la pertinenza e l'importanza del caso (cfr. consid. 7.2, 7.3 e 7.6). L'inserimento è tanto più giustificato se si considera che la Svizzera, in quanto membro dello spazio Schengen, funge anche da garante ("Sachwalter") degli interessi degli altri Stati membri (cfr. DTAF 2001/48 consid. 6.1). Nella misura in cui il ricorrente risiede in Albania, la segnalazione del divieto d'entrata svizzero nel SIS II esplica tutti i suoi effetti nei suoi confronti, impedendogli, perlomeno in linea di principio, di recarsi in Francia e in Lituania (cfr. consid. 7.4). Per quanto riguarda la Francia, il ricorrente sostiene, nella sua impugnativa, di aver iniziato le formalità necessarie per sposare la sua fidanzata (cfr. consid. G), ma non ha fornito, nel corso della presente procedura, nessun documento comprovante la celebrazione del matrimonio. E ciò senza contare che il ricorrente è stato espulso dalla Svizzera (cfr. consid. J), fatto che tende ad avvalorare la presunzione che il matrimonio non ha (ancora) avuto luogo. Stando così le cose, la relazione tra il ricorrente e la sua fidanzata non rientra chiaramente nel campo d'applicazione materiale dell'art. 8 CEDU (cfr. consid. 5.6). Ad ogni modo, non spetta alla Svizzera intercedere presso le autorità francesi affinché eventuali presunti diritti del ricorrente siano salvaguardati in Francia. Gli argomenti appena esposti valgono, a maggior ragione, in relazione alle intenzioni del ricorrente di recarsi in Lituania a scopo di lavoro. In questo quadro, la Svizzera non ha dunque fatto altro che adempiere ai suoi obblighi derivanti dall'acquis di Schengen, procedendo alla segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II. Pertanto, nella misura in cui chiede l'annullamento della segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II, il ricorso si rivela infondato e, limitatamente a questa conclusione, va respinto.

E. 8.3

La questione che sorge a questo punto riguarda la durata massima ammissibile della segnalazione nel SIS II, tenendo presente, come sopra indicato, che la durata del divieto d'entrata avrebbe potuto essere fissata, tutto sommato, fino ad un massimo di 20 anni. Nel dispositivo della sua decisione, la SEM ha previsto la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II, senza tuttavia specificare la durata della stessa. Si deve comunque partire dal presupposto che la durata della segnalazione corrisponda in linea di principio, nell'ottica della SEM, alla durata formale del divieto d'entrata come risulta dalla decisione, ossia, in funzione della sua validità fissata dal 21 aprile 2021 al 16 ottobre 2036, 15 anni, 5 mesi e 26 giorni (cfr. consid. F). Ora, nonostante la natura e la gravità degli atti criminali di cui il ricorrente si è reso colpevole (cfr. consid. B e 6), questo Tribunale è indotto a ridurre leggermente la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II, stabilendola a 15 anni. Questo valore, giustificato dall'importanza del caso, la quale non è per nulla sminuita dall'assenza di recidiva rispetto all'infrazione principale, risulta proporzionata, tanto più che non si

ravvisano elementi agli atti la cui rilevanza potrebbe, in fin dei conti, far pendere la bilancia a favore di una durata inferiore. Ne discende pertanto che, siccome la durata della segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II deve essere ridotta a 15 anni, il ricorso è parzialmente accolto.

E. 8.4

Si pone ancora la questione della data d'inizio della segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II. Considerato che il divieto d'entrata è divenuto esecutivo il 20 gennaio 2017 (data d'inoltro del ricorso), appare giudizioso fissare la data d'inizio della validità della segnalazione lo stesso 20 gennaio 2017. Di conseguenza, la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II, di una durata di 15 anni, scadrà il 20 gennaio 2032. A partire da questa data e fino al 16 ottobre 2036, il divieto d'entrata avrà una mera validità nazionale (Svizzera e Liechtenstein), senza effetti per gli altri paesi dello spazio Schengen. Se la SEM ha indicato un'altra data d'inizio della validità della segnalazione, dovrà procedere a rettificarla in conformità con quanto appena stabilito.

E. 8.5

È ancora pertinente ricordare, in rapporto all'effettività della segnalazione durante l'intero lasso di tempo di 15 anni nell'insieme dello spazio Schengen, che il ricorrente conserva la possibilità di metterla in discussione prima della scadenza della stessa segnalazione e che, in caso di successo, il divieto d'entrata ritroverebbe la sua mera portata nazionale svizzera. Infatti, sulla base dell'art. 43 § 1 del regolamento SIS II, il ricorrente potrà sempre rivolgersi, in futuro, alla SEM per tentare di ottenere la rettifica o la cancellazione della segnalazione quindicennale che lo riguarda, facendo valere nuovi fatti suscettibili di essere presi in considerazione a questo scopo (cfr. consid. 7.9). Un tale fatto, previsto espressamente dal regolamento SIS II, potrebbe essere l'acquisizione da parte sua della cittadinanza francese in seguito al matrimonio con la sua fidanzata (cfr. art. 30 del regolamento SIS II). Beninteso, il ricorrente è tenuto ad agire secondo la buona fede nell'esercizio di questo suo diritto (cfr. art. 2 del Codice civile [CC, RS 201]). Su questa scia, si osservi inoltre che la SEM dovrà riesaminare, entro il 20 gennaio 2020, la necessità di conservare la segnalazione nel SIS II (cfr. consid. 7.7).

E. 9

In conclusione, il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata riformata, nel senso che la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II è ridotta a 15 anni, per cui essa scadrà il 20 gennaio 2032. Per il resto, la decisione impugnata deve essere confermata.

E. 10.1

Le spese processuali sono di regola messe a carico della parte soccombente e, in caso di soccombenza parziale, sono ridotte (art. 63 cpv. 1 PA). Esse comprendono la tassa di giustizia e i disborsi (art. 1 cpv. 1 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]); la tassa di giustizia è calcolata in funzione dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti (art. 63 cpv. 4bis PA e 2 cpv. 1 TS-TAF). In concreto, le spese processuali ammontano a fr. 1'200.-. Benché chiedo che la segnalazione del divieto d'entrata nel SIS II sia annullata, il ricorrente deve essere considerato parzialmente vincente in relazione alla riduzione della stessa a 15 anni. È quindi giusto porre a suo carico fr. 900.- a titolo di spese processuali ridotte, da prelevare sull'anticipo di fr. 1'200.- da lui già versato. Il saldo di fr. 300.- è pertanto

restituito al ricorrente.

E. 10.2

Non esistono ragioni per attribuire un'indennità a titolo di spese ripetibili al ricorrente, nella misura in cui non è rappresentato da un legale e che, ad ogni modo, si deve presumere che non abbia dovuto, a causa della presente procedura, sopportare spese indispensabili e relativamente elevate (art. 64 cpv. 1 PA e art. 7 cpv. 4 TS-TAF). Si noti che la SEM, in quanto autorità federale, non ha diritto a un'indennità a titolo di ripetibili (art. 7 cpv. 3 TS-TAF).

E. 11

Non avendo il ricorrente fornito un recapito in Svizzera ai fini della procedura davanti a questo Tribunale, il dispositivo della presente sentenza gli è notificato tramite pubblicazione sul Foglio federale, in applicazione dell'art. 36 lett. b PA. (dispositivo alla pagina seguente)

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.